



COMUNE IM CROPALATI

PROVINCIA DI COSENZA

87060-Via Roma n°86

C.F. N° 87000090784
P.I. N° 00379080781
Sito Internet: www.comune.cropalati.cs.it
[e-mail: comunecropalati@libero.it](mailto:comunecropalati@libero.it)

Tel. 0983/61064
Fax 0983/61877
Numero verde 800512538

Ordinanza n° e

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI FONDI PER RAGIONI DI CIRCOLAZIONE STRADALE, INCOLUMITA' PUBBLICA, SICUREZZA URBANA E IGIENE E.SANITA', ANNO 2019.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii.:

Premesso che la stagione estiva comporta un elevato pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle Persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive sono cause predisponenti nei riguardi degli incendi;

Ritenuta la necessità di predisporre interventi di prevenzione, attraverso divieti e regolamentazione di tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per l'innescò e la propagazione degli incendi;

Richiamato l'art. 15 della legge n° 225 del 24.02.92;

Richiamata la legge del 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale n° 4 del 10 febbraio 1997 "Legge Organica di Protezione Civile della Regione Calabria";

Visto il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione, previsione e lotta contro gli incendi boschivi 2007-2009, approvato con delibera di GR n° 271 del 14.05.07;

Visto il Piano Comunale Speditivo di Protezione Civile;

Visto il Titolo III del D. Lgs. 139/08-03-2006 in materia di Prevenzione incendi;

Visto il D. Lgs. N° 152/03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

Visto il D. Lgs. n°267/2000 in materia di ordinanze per problemi tangibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Vista la Legge regionale n. 51 del 22/12/2017;

ORDINA

1. Ai proprietari e affittuari di terreni limitrofi alle strade statali, provinciali, comunali, carrozzabili, per una più efficace opera di prevenzione degli incendi, a provvedere alla creazione di una fascia di isolamento priva di cespugli (eccetto i filari di siepi verdi di confine della macchia mediterranea) e di vegetazione erbacea secca. Di provvedere alla falciatura della vegetazione cespugliata secca, ai rovi e quant'altro potrebbe essere infiammabile e, comunque, tenere pulito il proprio fondo. Qualora i terreni limitrofi alle abitazioni appartengano a diverso proprietario, è d'obbligo segnalare le eventuali situazione di pericolo per l'innescò e la propagazione degli incendi all'Amministrazione Comunale e, per essa, alle forze di Polizia, e ai Carabinieri, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. La falciatura e la rimozione del materiale infiammabile deve essere eseguita per almeno 3 metri dai bordi delle linee della viabilità indicate sopra, e deve essere garantito il successivo smaltimento del materiale infiammabile rimosso.

3. Per l'incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, consentito solo fino al 15 giugno, si deve adottare ogni precauzione affinché il fuoco non si propaghi. Il terreno su cui si esegue l'incenerimento deve essere isolato con la creazione di una fascia di terreno privo di materiali infiammabili e devono essere disponibili mezzi idonei ad arrestare la propagazione del fuoco.

4. Le operazioni di accensione del fuoco consentito solo fino al 15 giugno devono eseguirsi nelle prime ore del mattino, secondo le disposizioni vigenti in materia. I cumuli in combustione dovranno essere sorvegliati fino al loro totale spegnimento. L'accensione dei fuochi rimane vietata nei giorni ventosi.

5. E' vietato gettare fiammiferi, sigarette e qualunque altro atto che può innescare fenomeni di combustione.

6. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

7. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;

8. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

9. Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

10. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto, comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

11. Chiunque rilevi un incendio deve fare immediata comunicazione al più vicino comando di controllo del territorio:

- - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL 115;
- - CARABINIERI FORESTALE — EMERGENZA AMBIENTALE - TEL. 1515
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI CROPALATI TEL. 0983/61003;
- QUESTURA DI (OSENZA TEL. 0984/898011;
- PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA SERVIZIO AIB - N. VERDE 800 49 64 96 —

SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 255 D.L.v.b n. 152/2006 e ss.mm.;

2) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2018 sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.min e art. 12 della L.R. n. 51 del 22/12/2017.

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretori° ozi-line del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Carabinieri e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate di accertare l'osservanza dell'ordinanza da parte della cittadinanza.

La presente Ordinanza, che ha validità dal 15/06/2019 al 30/09/2019 verrà inviata alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Cropalati, alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Rossano, all'ANAS, alla Regione Calabria. Servizio Protezione Civile — CZ e alla Provincia di Cosenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.-
L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita secondo le nonne vigenti,

Dalla Residenza Municipale li 13/06/2019

